

Osservazioni per riempire la dichiarazione

1. In generale

1.1 Basi legali / Prescrizioni

Basi legali concernenti l'annuncio d'indicazioni riguardanti la statistica nelle dichiarazioni doganali d'importazione e d'esportazione:

- Ordinanza sulla statistica del commercio estero del 12 ottobre 2011 ([OStat RS 632.14](#))

Prescrizioni:

- [R-25](#) statistica del commercio estero

1.2 Annuncio d'indicazioni riguardanti la statistica

Nelle liste menzionate qui appresso, riguardanti i rilevamenti più importanti, (Dati statistici) le corrispondenti cifre del [R-25](#) sono indicate fra parentesi con un link diretto. Se è richiesta un'indicazione statistica secondo il Tares, essa sarà segnalata con l'indicazione «secondo Tares».

Per maggiori informazioni si rimanda al [R-25](#).

1.3 Informazioni

- Indicazioni riguardanti la statistica:

Sezione Informazioni statistiche

E-Mail stat@bazg.admin.ch

- Domande tecniche (esami della plausibilità, problemi di trasmissione della dichiarazione etc.):

[Service Desk TIC](#)

- Domande specialistiche (procedura d'imposizione doganale, classificazione tariffale di una merce etc.):

[Modulo di contatto UDSC](#)

2 Dati statistici (in ordine alfabetico)

Codice d'avviamento postale ([R-25 cifra 2.1.17](#))

Indirizzo del destinatario con il codice d'avviamento postale dell'effettivo luogo di destinazione della merce (importazione); indirizzo dello speditore con il codice d'avviamento postale dell'effettivo luogo di spedizione della merce (esportazione). Se il luogo di destinazione/spedizione è un deposito, si indicherà il codice d'avviamento postale di tale luogo.

Codice di sdoganamento (Codice d'imposizione) ([R-25 allegato VII](#) / [R-25 allegato VIII](#))

L'indicazione dei codici di sdoganamento è richiesta unicamente nell'NCTS Esportazione (rubrica CI). Il genere di sdoganamento è ad esempio 22 = Merce di ritorno con domanda di restituzione dei tributi all'importazione.

Designazione della merce (Testo della dichiarazione) ([R-25 cifra 2.1.7](#))

Designazione tecnica o quella in uso nel commercio più esatta possibile. Evitare di copiare semplicemente il testo del Tares.

Marca e chiavi-marca ([elenco](#))

All'importazione di carrelli elevatori, autoveicoli e roulotte la marca e la chiave-marca devono essere dichiarate secondo l'[elenco](#) seguente. Sulla pagina «Mostra dettagli» vi sarà il riferimento «Osservazioni per riempire la dichiarazione/dati supplementari». All'esportazione l'indicazione della chiave-marca non è necessaria.

Massa lorda ([R-25 cifra 2.1.10](#))

La massa lorda corrisponde al peso lordo. Essa è composta del peso effettivo della merce e del quello di tutti gli involucri, della riempitura e dei supporti su cui è accomodata la merce. (vedi anche [ordinanza sulla tara](#)). Non fanno parte della massa lorda i mezzi di trasporto propriamente detti, quali

i contenitori per il trasporto, i mezzi di trasporto ausiliari riutilizzabili (palette), i dispositivi di ancoramento e via di seguito.

Massa netta ([R-25 cifra 2.1.12](#))

La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza nessun involucro, né riempitura, né supporto. Le scatole di conserva, le bottiglie, i tubi, le bobine, i supporti e via di seguito non ne fanno parte. La massa netta dev'essere indicata in kg con 3 decimali.

Merci commerciabili / Merci non commerciabili ([R-25 cifra 2.2.2](#))

La regola generale vuole che qualsiasi merce importata o esportata sia dichiarata come merce commerciabile. Eccezione: le merci riprese nell'elenco delle esclusioni ([R-25 cifra 2.2.2.1](#)) devono essere dichiarate come merci non commerciabili.

Nella rubrica «Designazione della merce», bisogna indicare brevemente la ragione per la quale si tratta di merce non commerciabile (ad esempio riparazione, campioni gratuiti).

Mezzo di trasporto ([R-25 cifra 2.1.15](#))

È considerato mezzo di trasporto, il mezzo effettivo utilizzato in occasione del passaggio fisico della frontiera.

Numeri convenzionali di statistica ([R-25 cifra 2.1.9](#))

Alcune voci di tariffa richiedono un numero convenzionale di statistica (rilevamento particolare a tre cifre); secondo Tares.

Numero delle merci (vedi [Voce di tariffa](#))

Numero d'identificazione delle imprese (IDI) ([R-25 cifra 2.1.18](#))

Indicazione obbligatoria del numero d'identificazione delle imprese (IDI) nelle rubriche «Destinatario» ed «Importatore» (import) così come nella rubrica «Mittente» (export).

L'IDI può essere consultato nel registro IDI (www.uid.admin.ch). Vedi anche [Bollettino informativo UID](#) e [Informazioni sull'indicazione del IDI](#).

Paese

- All'importazione si devono indicare il **Paese d'origine** ([R-25 cifra 2.1.4.1](#)) e il **Paese di spedizione** ([R-25 cifra 2.1.4.2](#))

È considerato Paese d'origine il paese nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale. Nella dichiarazione doganale d'importazione il Paese d'origine va indicato per ogni voce di tariffa (linea tariffale), indipendentemente dalla richiesta o meno di aliquote preferenziali.

È considerato Paese di spedizione l'ultimo paese dal quale la merce è direttamente spedita verso il territorio doganale svizzero. Un transito, una nuova fatturazione, una rivendita o un deposito non hanno alcun influsso sul Paese di spedizione. Il Paese di spedizione dev'essere indicato nei dati d'intestazione della dichiarazione doganale d'importazione.

- All'esportazione va indicato il **Paese di destinazione** (Paese di consumo) ([R-25 cifra 2.1.4.3](#))

È considerato Paese di destinazione il paese in cui la merce è spedita per il consumo o per esservi trasformata, perfezionata o altrimenti lavorata. Il Paese di destinazione dev'essere indicato nei dati d'intestazione della dichiarazione doganale d'esportazione.

Nella dichiarazione i paesi vanno indicati conformemente al repertorio dei paesi che si trova in Internet sotto [Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini](#) > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi / metadati > Metadati Partner commerciali > [Repertorio dei Paesi](#).

Unità di misura particolari ([R-25 cifra 2.1.13](#))

Per determinate merci è necessario dichiarare unità particolari come pezzi, litri, metri o paia; secondo Tares. Se è richiesto il numero di pezzi, esso deve riferirsi ad articoli interi. Per gli invii parziali l'unità di misura deve essere dichiarata una sola volta, e cioè possibilmente all'atto della fornitura principale. Per gli altri invii parziali s'indicherà - per motivi tecnico/informatici - la cifra «0» (con codice conferma)

nella rispettiva casella. Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica «Designazione della merce» (p. es. Invio parziale «2/6» o «2 su 6»).

Valore statistico ([R-25 cifra 2.1.14](#))

Il valore statistico deve essere indicato in franchi interi (regola d'arrotondamento dei centesimi: sempre arrotondare verso il basso). Esso comprende il prezzo o il valore della merce al luogo di spedizione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i ribassi e gli sconti, sino al confine svizzero = valore statistico franco confine svizzero.

Quale base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, non viene per contro utilizzato il valore statistico franco confine svizzero, bensì il valore IVA.

Valuta di fatturazione ([R-25 cifra 2.1.14.1](#))

La valuta di fatturazione va dichiarata sia all'importazione sia all'esportazione.

Il valore dell'invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipendentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata.

Voce di tariffa (Numero delle merci) ([R-25 cifra 2.1.8](#))

Voce di tariffa a otto cifre, secondo il Tares (Tariffa d'uso svizzera). A ogni merce viene attribuita una voce di tariffa a otto cifre. Questo codice delle merci è, fra l'altro, determinante per il calcolo dei tributi al momento di uno sdoganamento all'importazione, per eventuali obblighi di permesso o per l'osservanza di disposizioni di natura non doganale (DND) nell'ambito di sdoganamenti all'importazione rispettivamente all'esportazione e per la realizzazione della statistica del commercio esterno.

- **Invii misti ([R-25 cifra 2.1.8.2](#))**

Gli invii che includono merci con voci di tariffa diverse possono essere dichiarati senza ripartizione, ossia secondo una sola voce di tariffa.